

## 1^ MARZO 2008 : COMUNICAZIONI ASSUNZIONI ONLINE

L'articolo 4-*bis* del D.Lgs. n. 181/2000, così come modificato dall'art. 1, comma 1184 della L. 296/2006, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati effettuino le comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, avvalendosi dei servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti.

Viene, pertanto, istituito il “*Servizio informatico C.O.*”, che si basa sulla interoperabilità dei sistemi locali realizzati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, secondo gli standard tecnologici definiti con il decreto previsto dal citato art. 1 comma 1184, della Legge Finanziaria 2007.

Il DM\_\_\_\_\_ introduce una regolamentazione organica, definendo i moduli di comunicazione, i dizionari terminologici, le modalità di trasmissione e di trasferimento dei dati. Scopo del presente documento è quello di specificare in forma analitica e sistematica le regole d'uso del sistema, con riguardo ai singoli aspetti procedurali, tecnici e gestionali.

La trasmissione dei dati avviene per via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

Le Regioni e Province Autonome devono in ogni caso assicurare che i soggetti obbligati ed abilitati accedano ai servizi informatici da un unico punto di accesso in ciascuna regionale. In via transitoria, così come previsto dall'art. 8 del citato DM, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale mette a disposizione dei soggetti obbligati ed abilitati un *dominio* per consentire l'invio informatico nel caso di mancata attivazione dei sistemi informatici regionali. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblica sul proprio sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) l'elenco ufficiale e l'indirizzo dei servizi informatici.

L'obbligo di invio informatico non si applica ai datori di lavoro domestico, che potranno effettuare le comunicazioni anche con modalità diverse, purché atte a documentare la data certa di trasmissione. Anche per questi ultimi, infatti, vale il principio secondo il quale, indipendentemente dal mezzo prescelto, la comunicazione deve contenere la “data certa” di trasmissione. Nel caso di malfunzionamento di un servizio informatico regionale, ovvero del servizio informatico dell'utente, la comunicazione può essere inviata in forma sintetica al servizio fax server messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dalle Regioni, fermo restando l'obbligo di effettuare la comunicazione informatica nel primo giorno utile.

### **MOD. UNIFICATO LAV**

E' il modulo mediante il quale tutti i datori di lavoro pubblici e privati, di qualsiasi settore (ad eccezione delle agenzie per il lavoro, relativamente ai rapporti di somministrazione) adempiono all'obbligo di comunicazione dell'assunzione dei lavoratori, della proroga, trasformazione e cessazione dei relativi rapporti di lavoro, direttamente o tramite i soggetti abilitati.

Nel dettaglio, il modulo Unificato *Lav* consente la gestione delle comunicazioni inerenti:

- instaurazione di rapporto di lavoro;
- proroga di rapporto di lavoro;
- trasformazione di rapporto di lavoro;
- distacco;
- trasferimento del lavoratore;
- cessazione del rapporto di lavoro.



## **Protocollo d'intesa per le Comunicazioni Obbligatorie dei datori di lavoro**

### **Finalità**

La Legge Finanziaria 2007 ha esteso a tutti i datori di lavoro, comprese le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di comunicazione preventiva dell'instaurazione dei rapporti di lavoro e di tutti i principali eventi modificativi del rapporto, **prescrivendo l'obbligatorietà dell'invio attraverso strumenti telematici.**

Per rispondere a queste finalità il **Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale hanno stilato un Protocollo d'intesa** per realizzare interventi di digitalizzazione, evoluzione e integrazione dei servizi informativi in materia di lavoro.

### **Obiettivi**

**L'intesa prevede** la realizzazione di soluzioni organizzative e tecnologiche per:

- a) migliorare l'efficienza del sistema informativo del lavoro
- b) contribuire all'emersione del lavoro nero e sommerso
- c) favorire, attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie, l'inclusione nel mondo del lavoro dei cittadini con diversa abilità, anche accedendo alle opportunità offerte dai finanziamenti comunitari

### **Benefici**

La realizzazione del progetto consentirà:

- a) di canalizzare verso il sistema informativo del lavoro un insieme unitario ed omogeneo di informazioni utili a garantire un costante monitoraggio del mercato del lavoro
- b) la completa eliminazione delle comunicazioni cartacee, con un drastico abbattimento dei tempi di lavoro degli impiegati addetti al servizio
- c) una conoscenza puntuale sull'andamento del mercato del lavoro, utile sia alla programmazione di politiche più mirate, sia al contrasto al lavoro nero e sommerso

### **Il progetto**

Il progetto ha l'obiettivo di realizzare/adequare, con la logica del riuso, un sistema di ricezione ed elaborazione delle Comunicazioni Obbligatorie che consenta alle Imprese e alle Agenzie del Lavoro di ottemperare all'obbligo espresso dalla legge finanziaria 2007 e dal Decreto Interministeriale attuativo della L.297/02 emanato oggi. Con tale decreto saranno definiti i modelli da utilizzare, gli standard tecnici che dovranno essere implementati sui sistemi e le regole tecnologiche per lo scambio dei dati. Sempre con tale decreto diverrà operativa la norma che permette alle imprese e alle agenzie del lavoro di adempiere, con un'unica comunicazione, anche all'obbligo nei confronti di differenti amministrazioni pubbliche (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, INAIL, INPS).

